

**BANCA DELLE MARCHE S.p.A., BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO Soc. Coop., CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.p.A. e CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI S.p.A.. Modifica del programma di risoluzione e determinazione della decorrenza degli effetti del provvedimento.<sup>(1)</sup>**

La Banca d'Italia, con provvedimento del 23 dicembre 2016, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 10 marzo 2017, ai sensi dell'art. 32, comma 6, del D. lgs. 180/2015, ha disposto che il programma di risoluzione di Banca delle Marche S.p.A., Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Soc. Coop., Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. e Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., è modificato nei termini che seguono:

“A fronte della cessione delle sofferenze alla società veicolo (per un valore netto di ...), l'ente ponte acquisisce un credito verso la società veicolo, remunerato con un tasso di mercato, che viene garantito dal Fondo di Risoluzione. Nel caso in cui la società veicolo ottenga da soggetti diversi dall'ente ponte il finanziamento necessario al pagamento del corrispettivo all'ente ponte per l'acquisto delle sofferenze, il Fondo potrà prestare garanzia in favore dei soggetti finanziatori, garantire alla società veicolo le risorse necessarie per adempiere agli obblighi di pagamento derivanti dai contratti di finanziamento, nonché sottoscrivere capitale ed eseguire conferimenti ed apporti al patrimonio della stessa in presenza delle condizioni di cui agli articoli 2446 e 2447 del codice civile”;

“il Fondo, oltre che intervenire nella cessione d'azienda come indicato nel punto precedente e a garantire il credito dell'ente ponte (o di eventuali soggetti terzi finanziatori) verso la società veicolo, sottoscrive il capitale dell'ente ponte e della società veicolo necessario per il rispetto dei requisiti patrimoniali previsti dalla vigente regolamentazione”.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 14 marzo 2017, ha disposto che gli effetti del citato provvedimento del 23 dicembre 2016 decorrano, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del medesimo decreto, dalla data di tale provvedimento.

---

<sup>1</sup> In corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale (ndr)*.